

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6065 del 01/12/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 - BAGANZA S.C.A.R.L. - DOMANDA 18/10/2021 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. CASANOVA VARRONE . CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR21A0042. SINADOC 29160
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6259 del 01/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda PG/2021/160317 del 18/10/2021 con cui la Ditta Baganza S.C.A.R.L, con sede legale in Provincia di Bologna, Via Domenico Svampa N. 9, Comune Di Bologna (BO), PEC baganza@legalmail.it, C.F. 03978531204, P.IVA 03978531204, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante prelievo temporaneo di acque sotterranee da laghetto di ex cava ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR21A0042;

DATO ATTO che la domanda è corredata dalla documentazione tecnica prescritta a firma dei tecnici Dott. Ing. Roberto Zanzucchi, Dott. Geol. Massimiliano Trauzzi e Dott.

Geol. Fabio Carlo Molinari;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 317 del 10.11.2021.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Parma PG/2021/169538 del 10.11.2021;

VISTO l' art 23 del RR n. 41/2001 "Concessione d'acqua e di beni Demaniali".

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;

- ha versato la somma pari a 2113,24 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR21A0042;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Baganza S.C.A.R.L, con sede legale in Provincia di Bologna, Via Domenico Svampa N. 9, Comune Di Bologna (BO), PEC baganza@legalmail.it, C.F. 03978531204, P.IVA 03978531204, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0042, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante prelievo temporaneo di acque sotterranee da laghetto di ex cava a servizio del cantiere “CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA” per la realizzazione delle opere di jet-grouting;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Località Casanova Varrone, Dati catastali: foglio 37, mappale 71 di proprietà del demanio pubblico; coordinate UTM RER punto prelievo 1: x 598.825, y: 953.609; punto prelievo 2: x 598.916, y 953.617;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 22;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2025 in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell' Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po);

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2021 quantificato in 2113,24 euro è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2113,24 euro, è stata versata;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Baganza S.C.A.R.L, con sede legale in Provincia di Bologna, Via Domenico Svampa N. 9, Comune Di Bologna (BO), PEC baganza@legalmail.it, C.F. 03978531204, P.IVA 03978531204, (codice pratica PR21A0042).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da prelievo temporaneo di acque sotterranee da laghetto di ex cava tramite 2 motopompe autoadescanti mod. trashlib 4" (dn 100) con motore diesel hatz mod. 1b50, montate su carrello protettivo.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma, Località Casanova Varrone, Dati catastali: foglio 37, mappale 71 di proprietà del demanio pubblico; coordinate UTM RER punto prelievo 1: x 598.825, y: 953.609; punto prelievo 2: x 598.916, y 953.617;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale del cantiere "Cassa di espansione del torrente Baganza" per la realizzazione delle opere di jet-grouting.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 22 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 30000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0080ERDQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - libero (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, cliccando poi su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, poi selezionare BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente. Dovrà poi

essere selezionato la tipologia del pagamento da effettuare, scegliendo tra canoni, deposito cauzionale e spese istruttorie." "Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioi-idrico."

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2021 il canone è determinato in 2113,24 euro quale minimo applicabile per la tipologia d'uso.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2113,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2025 in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po)

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli

strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

in considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione), occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla soggiacenza (nel caso specifico

compresa fra 25 e 15 m) per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale. In tale contesto, infatti, la criticità complessiva del prelievo è da considerarsi “media”, conseguentemente si impongono le seguenti prescrizioni:

installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e questo risponderà alle necessità evidenziate dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

Predisposizione di un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione al parametro del “soggiacenza”;

Predisposizione di un piano che preveda l’adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;

In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l’influenza del pozzo sull’andamento del parametro relativo alla soggiacenza dell’acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.

Si limita la durata della concessione a 5 anni ed effettuare le seguenti azioni:

La concessione, all’atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione in relazione all’esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.